



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE,
ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO
DEI DATI PUBBLICI (*OPEN DATA*)

INDICE

Indice generale

Art. 1 – Principi generali.....	3
Art. 2 – Caratteristiche degli open data.....	3
Art. 3 – Riferimenti normativi.....	3
Art. 4 – Definizioni.....	4
Art. 5 – Dati oggetto del Regolamento ed esclusioni.....	5
Art. 6 – Pubblicazione dei dati.....	6
Art. 7 – Riutilizzo dei dati.....	6
Art. 8 – Responsabilità.....	6
Art. 9 – Attuazione e controlli.....	7
Art. 10 – Decorrenza e pubblicità.....	7

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso della Provincia di Forlì-Cesena e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi.

In conformità al principio introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82), con il presente Regolamento si disciplina la pubblicazione “in formati aperti” dei dati di cui la Provincia è titolare, per renderli fruibili e riutilizzati al fine di creare strumenti e servizi innovativi e creare una P.A. aperta.

Sono definibili come “open data” i dati pubblici che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.

I dati pubblici presenti nelle banche dati della Provincia di Forlì-Cesena, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

Il Regolamento ha come scopo:

- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 – Caratteristiche degli open data

Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse.

Elementi fondanti della riutilizzabilità dei dati pubblici sono:

- Diffusione senza restrizioni e in formati elettronici standard e aperti;
- Utilizzo di strumenti legali standard - attraverso l'adozione di licenze improntate al sistema Italian Open Data License (IODL);
- Gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati, riutilizzabilità immediata di tutti i dati aggregati ed anonimi.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le presenti Linee Guida sono predisposte e attuate nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed europea e dalle linee guida della Regione Emilia-Romagna ed in particolare:

- dal D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione digitale” s.m.i.;
- dal D. Lgs. n. 163/2006 “Il Codice degli appalti pubblici” s.m.i.;
- dal D. Lgs. n. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico” relativo all'accesso all'informazione nel settore pubblico, attuativo della Direttiva 2003/98 relativa alla “public sector information” e s.m.i.;
- dalla Legge n. 96/2010 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2009”.
- dalla L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque (art. 1, c. 1, lett. n), CAD e art. 2, c. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2006);
- c) *dataset*: una collezione di dati, generalmente riguardanti una stessa organizzazione, che vengono erogati e gestiti congiuntamente;
- d) *documento*: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici (art. 2, c. 1, lett. c), D. Lgs. 36/2006);
- e) *dato della Provincia di Forlì-Cesena*: il dato formato, o comunque trattato, dalla Provincia medesima;
- f) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
- g) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- h) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- i) *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- j) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- k) *titolare del dato*: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- l) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali della Provincia, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- m) *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali (art. 2, c. 1, lett. e), D. Lgs. 36/2006);
- n) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- o) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative,

memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;

- p) *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- q) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;

Art. 5 – Dati oggetto del Regolamento ed esclusioni

Ai sensi del presente Regolamento ed in relazione al loro ambito di applicazione, saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti contenenti dati che la Provincia di Forlì-Cesena stessa ha acquisito o prodotto nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e di cui la medesima è titolare, o di cui è nella piena disponibilità.

Ogni Servizio della Provincia, in raccordo con la struttura competente in materia di ICT, individua i dati pubblici che intende pubblicare in formato aperto, accompagnati dai relativi metadati. Tale individuazione verrà compiuta con cadenza annuale.

Sempre periodicamente, con cadenza almeno annuale e stabilita in relazione alla tipologia di dati, i singoli Servizi provvederanno all'aggiornamento dei dati già disponibili e oggetto di riutilizzo.

In conformità a quanto stabilito nel D. Lgs. 36 del 2006, e s.m.i., non saranno oggetto di riutilizzo i dati e i documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione o che siano esclusi dalla legislazione sul diritto di accesso. Saranno inoltre esclusi i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria. L'attività di individuazione dei dati oggetto di riutilizzo dovrà essere, in ogni caso, condotta in modo tale da escludere quelli che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- i diritti di proprietà intellettuale;
- il diritto alla protezione dei dati personali.

La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui la Provincia di Forlì-Cesena è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

Art. 6 – Pubblicazione dei dati

La Provincia di Forlì-Cesena si dota di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.

Il portale web dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili in apposite sezioni:

- a) il catalogo delle banche dati in possesso della Provincia di Forlì-Cesena;
- b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
- c) i dataset di tipo aperto.

Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca.

L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

La Provincia di Forlì-Cesena rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 7 – Riutilizzo dei dati

Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.

I dati e documenti che la Provincia di Forlì-Cesena pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Le licenze adottate sono del tipo "Italian Open Data License" (IODL) e Creative Commons 3.0. Questo rappresenta un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli utenti di condividere, modificare, usare e riusare liberamente la banca di dati, i dati e le informazioni con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri.

Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali.

Art. 8 – Responsabilità

I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Dirigenti.

Il Dirigente responsabile dei sistemi informativi è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 9 – Attuazione e controlli

Il Direttore Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Il Nucleo di Valutazione inserisce le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e ne attesta l'assolvimento.

Art. 10 – Decorrenza e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Forlì-Cesena, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati.